



TRIBUNALE DI MILANO

- Sezione Lavoro -

Il Giudice del Lavoro, dott. Giovanni Casella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 agosto 2010
nella causa n. 4742/2010 RG;

PREMESSO CHE

- con ricorso ex artt. 4 D.Lgs. 215/03 e 44 D.Lgs. 286/98 le sig.re ANESIE NTAMASAMBIRO e MARIA DANIELA TIRON e le associazioni ASGI e AVVOCATI PER NIENTE ONLUS hanno convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l'Associazione Buoni Vacanza Italia-BVI per ottenere l'accoglimento delle seguenti domande;

"1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalle pubbliche amministrazioni convenute e dall'Associazione Buoni Vacanza Italia consistente nel aver adottato e dato attuazione al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.11.09 e al regolamento recante "Condizioni di utilizzo buoni vacanze" al decreto stesso allegate, laddove detti provvedimenti prevedono tra i requisiti di accesso al beneficio dei "Buoni vacanze" quello della cittadinanza italiana;

2. ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e al Ministero del Turismo di revocare il predetto decreto nelle parti di cui sopra e di attribuire pertanto i benefici ivi previsti anche ai soggetti privi di cittadinanza italiana e in particolare alle ricorrenti ANESIE NTAMASAMBIRO e MARIA DANIELA TIRON;

3. ordinare alle convenute di prorogare i termini per l'utilizzo dei Buoni stessi al fine di consentire alle ricorrenti e ai nuovi richiedenti di usufruirne e di considerare le domande dei cittadini stranieri al di fuori dei limiti di spesa originariamente previsti;

in subordine, qualora il Giudice ritenesse di non poter assumere le statuizioni di cui al punto 3, condannare i convenuti in solido fra loro ovvero in via disgiuntiva per la parte di rispettiva competenza, a pagare a pagare alle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 459,00 alla signora Ntamasambiro e di 353,25 euro alla signora Tiron.

4. condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in via disgiuntiva, a pagare euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale .

5. ordinare la pubblicazione, a cura e spese dell'Amministrazione e dell'Associazione convenute dell'emanando provvedimento sul Corriere

della Sera o altro quotidiano che il Giudice vorrà indicare, nonché in ogni caso sui siti delle due convenute.

6. Ove ritenuto necessario, disporre un piano di rimozione ex art. 4, comma 4, Dlgs 215/03 che comprenda il divieto di reiterare in futuro analoghi provvedimenti.

Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.

- si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Turismo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse attuale e, nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;

- riassegnato il presente fascicolo allo scrivente Giudice e rinotificato il ricorso all'Associazione Buoni Vacanza Italia (che non si costituiva), all'udienza dell'11-8-2010 le parti hanno discusso oralmente la causa insistendo nelle rispettive domande;

OSSERVA

- l'Avvocatura dello Stato ha eccepito che l'azione introdotta nel presente giudizio non rientri nel novero delle domande di competenza del giudice del lavoro, in quanto non rientrante nelle materie elencate negli artt. 409, 413 3 442 c.p.c.

Tale prospettazione è infondata. Come già messo in rilievo dalla giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi in controversie analoghe (vedi, ad es., ord. Trib. Brescia del 26-6-2010, prodotta agli atti), i buoni vacanza costituiscono una misura tipicamente *assistenziale*, espressione del precetto costituzionale in tema di solidarietà sociale, in quanto – come affermato dall'art. 1 del decreto 21-10-1998 – destinati “a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli” con il dichiarato obiettivo di facilitare l'accesso al turismo anche ai non abbienti.

La disciplina in materia di parità di trattamento (D.Lgs. 9-7-2003, n. 215) individua tra gli ambiti di sua applicazione le “prestazioni sociali” (art. 3, comma 1, lett. g), nelle quali devono essere incluse anche quelle di natura assistenziale. Ne consegue, pertanto, la piena ascrivibilità della provvidenza in esame nelle forme di assistenza obbligatoria, la cui erogazione è prevista dalla legge che fa sorgere in capo ai soggetti richiedenti aventi i requisiti legali un vero e proprio diritto soggettivo, a cui corrisponde un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione pubblica per tramite dell'associazione convenzionata.

La natura assistenziale del beneficio in esame giustifica, quindi, la competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. a pronunciarsi sulla presente domanda.

- Con riferimento all'eccepita carenza di interesse ad agire in capo alle ricorrenti, si ritiene che le argomentazioni sostenute dall'avvocatura dello Stato siano infondate.

L'azione promossa dalle ricorrenti è diretta specificamente ad ottenere la rimozione della condizione più svantaggiosa per l'accesso alla prestazione assistenziale, riservata ai soli cittadini italiani.

Sul punto le amministrazioni resistenti ritengono che, in assenza dell'invio di una specifica domanda e di un conseguente provvedimento di rigetto, non si sarebbe instaurata alcuna relazione giuridica tra le parti e, correlativamente, alcuna lesione concreta ed attuale si sarebbe verificata, impedendo così il sorgere del necessario presupposto per la configurazione della condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c.

Sul punto è il caso di rilevare che, se il discorso può valere per le discriminazioni indirette (quando, ad es., allo straniero non venga impedito *ab origine* di accedere ad una procedura di selezione del personale, ma venga poi di fatto escluso dall'assunzione per il solo fatto di non essere cittadino italiano), una simile impostazione non regge nel caso in cui venga impedita a priori allo straniero la stessa possibilità di presentare la domanda di assunzione o di accesso a beni, servizi e prestazioni socio-assistenziali. Nella specie, infatti, non sarebbe stato possibile allo straniero avanzare alcuna formale richiesta, atteso che il modulo telematico (l'unico utilizzabile) già conteneva l'autocertificazione della cittadinanza italiana, che avrebbe determinato in capo al richiedente l'assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa.

L'interesse ad agire, quindi, sorge sin dal momento in cui allo straniero venga preclusa la possibilità di accedere alla prestazione socio-assistenziale e coincide con l'interesse di veder rimosso l'ostacolo (l'atto amministrativo) responsabile di tale violazione (diretta) del principio di parità di trattamento; atto già di per sé in grado di ledere il bene della vita che le citate norme del D.Lgs. 215/03 intendono tutelare.

In ogni caso, trattandosi di discriminazione collettiva, la legittimazione ad agire dev'essere comunque riconosciuta alle associazioni ricorrenti, entrambe iscritte nell'elenco previsto dall'art. 5 del citato Decreto Legislativo.

- E' indubbio che, in forza dei principi introdotti dal citato D.Lgs. 215/03, in ossequio alla direttiva 2000/43/CE, e già presenti nel nostro ordinamento *ex art.* 43 D.Lgs., 25-7-1998, n. 286, debba considerarsi discriminatorio quel comportamento o quell'atto che illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si risolva nel rifiuto di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione,

alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.

Orbene, nel caso in esame, il riservare ai soli cittadini italiani la possibilità di accesso allo strumento assistenziale dei buoni vacanza costituisce un atto discriminatorio *diretto*, non giustificato da alcuna finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari (ex art. 3, ult. Comma, D.Lgs. 215/03). Quest'ultimo aspetto (che costituisce l'unica eccezione al principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) non è stato dedotto, né provato dalle amministrazioni resistenti, le quali, anzi, hanno formalmente ammesso e riconosciuto (vedi doc. 4 ric.) la natura discriminatoria dell'esclusione dal beneficio in esame degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, attivandosi per estendere anche a tale categoria di persone la possibilità di rendersi destinatari dei buoni vacanza.

- Nelle more del giudizio, facendo seguito al riconoscimento della palese discriminatorietà delle modalità di erogazione dei buoni vacanza, la Presidenza del Consiglio ha provveduto con decreto pubblicato sulla G.U. del 5-8-2010 all'"ampliamento degli aventi diritto", estendendo il beneficio ai nuclei familiari "i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza", prevedendo altresì l'estensione della validità dei buoni vacanza sino al 3 luglio 2011.

Tale situazione se, da un lato, non ha affievolito l'interesse delle ricorrenti all'accertamento della natura discriminatoria del decreto pubblicato in G.U. il 25-11-2009 che ha recepito le originarie condizioni di utilizzo dei buoni vacanza, dall'altro, ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande svolte dalle ricorrenti *sub* 2 e 3, in quanto il nuovo decreto ha esteso anche agli extracomunitari la facoltà di richiedere le prestazioni assistenziali in esame ed ha prorogato la validità dei buoni vacanza rimettendo in termini le ricorrenti.

Decadono, peraltro, le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali in quanto formulate in via subordinata, ovvero nel caso in cui non fosse stato possibile prorogare i termini di utilizzo dei buoni vacanza (situazione, invece, verificata con l'entrata in vigore del nuovo decreto integrativo).

Non vi sono riscontri probatori per riconoscere a favore delle ricorrenti il risarcimento di danni non patrimoniali. Sul punto, peraltro, le pretese sono assolutamente generiche e nell'atto

introduttivo non è stato specificamente dedotto quali fossero le concrete ricadute "esistenziali" determinate dall'atto discriminatorio in esame.

Le spese processuali sono poste, in via solidale, a carico dei resistenti in quanto autori e responsabili della condotta discriminatoria.

P.Q.M.

Dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalle pubbliche amministrazioni convenute e dall'Associazione Buoni Vacanze Italia consistente nel aver adottato e dato attuazione al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25-11-2009 e al regolamento recante "Condizioni di utilizzo buoni vacanze" al decreto stesso allegate, laddove detti provvedimenti prevedono tra i requisiti di accesso al beneficio dei "Buoni vacanze" quello della cittadinanza italiana;

condanna i resistenti, in via tra loro solidale, a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Milano il 12 agosto 2010.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Casella

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 17 AGO. 2010

IL CANCELLIERE C1
Ass. Mirzi

